



457 26 GIU. 2007

lls



Oggetto: *Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale.*

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

**Vista** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione",

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

**Visto** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la disposizione dei Direttori di Dipartimento del 25/10/2002 prot. n. 4 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento Regionale n. 1/2002;

**Vista** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**Visto** il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione della Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CE, 97/42/CE, e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

**Vista** la Legge del 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo;

**Vista** la Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 33 "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci";

**Vista** la Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Visto** in particolare l'art. 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 che disciplina l'attività delle Guardie Zoofile Volontarie;

**Vista** la Legge Regionale 28 giugno 1993 n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio";



457 26 GIU. 2007 *du*

Visto l'art. 5 del DPR 31 marzo 1979 " Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato";

Preso atto altresì che, nel corso della riunione tenutasi il 19.09.2006, i rappresentanti delle Associazioni animaliste presenti nel territorio regionale hanno manifestato il proprio parere favorevole in merito alla bozza del documento denominato "Procedure per la nomina e per l'impiego delle Guardie Zoofile Volontarie nel territorio della Regione Lazio";

Preso atto inoltre del parere favorevole, espresso dai rappresentanti delle AA.UU.SS.LL. della Regione Lazio nella riunione del 11.12.2006, in merito alla predetta bozza di procedure;

Ritenuto pertanto indispensabile che la Regione Lazio provvedesse ad elaborare delle procedure specifiche in materia che dettagli le norme stabilite dall'art. 22 della Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Ritenuto pertanto di adottare le suddette "Procedure per la nomina e per l'impiego delle Guardie Zoofile Volontarie nel territorio della Regione Lazio";

Vista la D. G. R. 22 marzo 2006 n. 136 "Approvazione Intesa sulla concertazione tra la Regione Lazio e le Parti Sociali";

Tenuto conto che il presente provvedimento non necessita della procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

#### DELIBERA

1. Di approvare il documento denominato "Procedure per la nomina e per l'impiego delle Guardie Zoofile Volontarie nel territorio della Regione Lazio", quale parte integrante e sostanziale, allegato alla presente deliberazione.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. *du*

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



... alla DELIB. N. 457  
DEL 26 GIU. 2007



**PROCEDURE PER LA NOMINA E PER L'IMPIEGO  
DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE  
NEL TERRITORIO REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO**

**Art. 1**

**Nomina delle Guardie Zoofile Volontarie**



1. Per la nomina regionale a Guardia Zoofila Volontaria è necessario che il candidato sia iscritto ad una delle Associazioni di Volontariato Animalista e per la Protezione degli Animali regolarmente iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. R. 28 giugno 1993, n. 29.
2. La domanda di nomina a "Guardia Zoofila Volontaria" viene inoltrata alla Regione Lazio dall'Associazione alla quale il candidato è iscritto, alle seguenti condizioni:
  - a. l'Associazione abbia istituito corsi/o di formazione approvati/o dall'AUSL espletati/o in proprio o in convenzione e/o in consorzio con altre Associazioni;
  - b. il candidato abbia frequentato un corso di formazione con esito favorevole.
3. La nomina a Guardia Zoofila Volontaria avverrà con Decreto del Presidente della Regione Lazio.
4. Alla Guardia Zoofila Volontaria sarà rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento previsto dalla D.G.R. n. 300 del 11 marzo 2005.
5. Per le Guardie Zoofile Volontarie, già in possesso del titolo di riconoscimento regionale e per coloro che hanno inoltrato domanda per ottenere la nomina, è fatto obbligo - entro diciotto mesi dalla pubblicazione delle presenti procedure - di frequentare un corso secondo le modalità definite nei successivi articoli, pena la revoca del decreto di nomina o sospensione dei decreti in itinere.

**Art. 2**

**Corsi di formazione**

1. I corsi di formazione devono essere preventivamente approvati dai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. competenti per territorio.
2. Tali corsi - ai fini dell'approvazione - dovranno essere corredati da:
  - a. programma delle materie di insegnamento;
  - b. n. ore per ciascun insegnamento;
  - c. n. ore per prove pratiche;
  - d. esame finale;

<sup>1</sup> art. 22 l. r. 34/1997


- 
- 
- e. elenco dei docenti per ciascuna disciplina e attività corredato dai relativi curricula;
  - f. sede o sedi di svolgimento dei corsi.
3. Le materie fondamentali del corso vengono riportate nell'allegato n. 1, parte integrante delle presenti procedure.
  4. Al termine di ogni corso è previsto un esame dinanzi ad una commissione formata da:
    - a. Dirigente della Struttura regionale competente in materia o persona da lui delegata con funzione di presidente;
    - b. Coordinatore dei Servizi Veterinari che approva il Corso o persona da lui delegata;
    - c. Presidente dell'Associazione organizzatrice del corso o presidente di altra associazione iscritta all'albo regionale da lui delegato;
    - d. Un rappresentante della Struttura regionale competente in materia con funzioni di segretario.

### Art. 3 Impiego delle Guardie Zoofile Volontarie

1. La legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede, all'art. 22, la figura delle Guardie Zoofile Volontarie che *"potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"*<sup>2</sup>. L'attività di volontariato delle Guardie Zoofile, in conformità a quanto disciplinato nel successivo art. 4, può essere espletata solo nell'ambito dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria di ciascuna AUSL della Regione Lazio.
2. Per fattispecie di volontariato operativo di cui all'art. 5 del D. P. R. 31/03/1979, comunque assimilabili ai compiti attribuiti alle Guardie Zoofile, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle presenti procedure.


---

<sup>2</sup> DPR 31/03/1979



**Art. 4**  
**Attività delle Guardie Zoofile Volontarie**


1. Le attività delle Guardie Zoofile Volontarie sono programmate, in applicazione della L. R. 34/97, previa concertazione con l'Associazione e/o direttamente con la Guardia Zoofila Volontaria nell'ambito dell'attività e delle finalità da perseguire. L'attività viene svolta sulla base di un programma concordato con il Coordinatore dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, o suo delegato, competente per territorio.
2. Il programma:
  - dovrà essere di volta in volta limitato nel tempo, comunque non superiore a due mesi;
  - potrà essere sospeso e/o revocato senza preavviso oppure rinnovato;
  - dovrà comunque contenere il nominativo del o dei volontari coinvolti,
  - dovrà chiaramente specificare l'ambito di intervento nel territorio di competenza del Servizio Veterinario.
3. Le Guardie Zoofile Volontarie possono accompagnare personale del Servizio Veterinario nei sopralluoghi attinenti il benessere degli animali e/o in accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e/o a danni riferibili a cani randagi inselvaticiti.
4. Le Guardie Zoofile Volontarie redigono, a seguito di ogni loro azione ispettiva e/o di controllo, un'apposita relazione che trasmettono congiuntamente all'Azienda USL competente per territorio e alla propria associazione; l'associazione, quindi, archiverà le relazioni suddette in apposito schedario e delle stesse si farà menzione nella relazione annuale, di cui al successivo art. 11.
5. La Guardia Zoofila Volontaria ha competenza nel territorio della provincia di appartenenza.



**Art. 5**  
**Anagrafe canina**  
(art. 12 L. R. 34/97 e L. R. 33/03)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 le Guardie Zoofile Volontarie incaricate in un programma di prevenzione vigilano ed accertano:

1. la conformità della conduzione degli animali in luogo pubblico (igiene ambientale, misure di sicurezza per gli animali pericolosi di cui alla legge 33/2003) e dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale;
2. nel caso di non iscrizione o iscrizione non conforme, relazionano dettagliatamente sui rilievi riscontrati all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL competente per territorio; emettono, se ne ricorrono le condizioni procedurali, verbale sanzionatorio;

- 
3. in caso di rinvenimento di cane o cani randagi per i quali non sia possibile risalire al proprietario e/o detentore, le Guardie Zoofile Volontarie ne informano il Sindaco o la struttura delegata del comune di rinvenimento, la AUSL competente per territorio e, in caso di pericolosità per aggressività e/o mordacità, le autorità di Ordine Pubblico.

#### **Art. 6**

##### **Maltrattamenti agli animali**

(art. 19 L. R. 34/1997 e Legge n.189/2004)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della L. R. 34/97 tutti i possessori e detentori di animali a qualunque titolo devono provvedere ad un trattamento adeguato alla specie garantendone la salute ed il benessere. Qualora le Guardie Zoofile Volontarie rilevino la non osservanza delle norme che tutelano il benessere degli animali o atti di crudeltà commessi nei confronti degli animali stessi dovranno immediatamente informare il Servizio Veterinario competente, salvo che il fatto non costituisca reato penalmente perseguibile.

#### **Art. 7**


##### **Animali feriti**

Nel caso di rinvenimento di animali feriti o per incidenti stradali o per altre cause, le Guardie Zoofile Volontarie provvedono a segnalare l'evento alle autorità di competenza (Comune, AA.UU.SS.LL.) per il pronto intervento.

#### **Art. 8**

##### **Detentori di animali con finalità commerciali e/o zoofile.**

(art. 20 L. R. 34/97 e L. R. 33/03)



I detentori di animali con finalità commerciali e/o zoofile, su indicazione specifica del Servizio Veterinario competente per territorio, possono essere soggetti al controllo delle Guardie Zoofile Volontarie in merito a:

- tenuta del registro di carico e scarico ove previsto;
- documentazione di tutti gli animali tenuti a qualsiasi titolo;
- autorizzazioni sanitarie e/o comunicazioni sostitutive (es. D.I.A.);
- copie delle certificazioni di buona salute degli animali venduti.



## Art. 9

### Cani pericolosi

(art. 2 comma 1 e 2, art. 3 commi 1 e 2, L. R. 33/2003)

Le Guardie Zoofile Volontarie hanno il compito di collaborare con il Servizio Veterinario competente per territorio nella vigilanza in merito all'applicazione della L. R. 33/2003.


## Art. 10

### Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà pervenire *alla Regione Lazio – DIPARTIMENTO SOCIALE, Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale – Struttura competente in materia*, da parte delle AA.UU.SS.LL., che hanno usufruito dell'opera delle Guardie Zoofile, una relazione relativa all'attività svolta dalle stesse in materia di tutela del benessere degli animali e ai risultati conseguiti.
2. Entro la stessa data di ogni anno le Associazioni che impegnano nelle loro attività di volontariato anche le Guardie Zoofile Volontarie, oltre alle relazioni di cui all'art. 3bis legge regionale 29/1993<sup>3</sup>, dovranno inviare specifico resoconto alla *Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale – Struttura competente in materia*.
3. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia della Regione Lazio terrà nella dovuta considerazione l'operato e le eventuali inadempienze delle Guardie Zoofile Volontarie per una valutazione globale a livello regionale dei risultati ottenuti.

#### <sup>3</sup>Art. 3-bis

(Documentazione sull'attività svolta)

- 
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale:
    - a) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;
    - b) una dichiarazione attestante il permanere nell'organizzazione dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;
    - c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha svolto attività commerciali;
    - d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro;
    - e) una dichiarazione attestante l'avvenuto rinnovo per l'anno in corso della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.
  2. Ove l'organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessorato competente nel settore d'intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
  3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 (3).

**Art. 11**  
**Revoca dei decreti di nomina**

1. La revoca dei decreti di nomina sarà effettuata per:
  1. mancanza della relazione annuale;
  2. dimissioni;
  3. attività contraria ai compiti previsti per la Guardia Zoofila Volontaria;
  4. attività contraria al buon andamento della Pubblica Amministrazione;
  5. decesso;
  6. cessazione, a qualsiasi titolo, dell'iscrizione alla Associazione che ha proposto la nomina;
  7. proposta motivata del Dirigente o Responsabile dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL.
2. La Guardia Zoofila Volontaria, nel caso della revoca prevista al punto 6, potrà iscriversi entro tre mesi ad una nuova Associazione Animalista regolarmente riconosciuta, la quale potrà richiedere conferma della vecchia nomina ed il rilascio di un nuovo tesserino di riconoscimento da parte della Regione Lazio. In tal caso non si procederà alla revoca del decreto.
3. E' fatto obbligo alle Associazioni Animaliste di comunicare alla Regione Lazio qualsiasi modifica dello status di iscritto della Guardia Zoofila Volontaria (mancata iscrizione, esclusione, dimissioni, decesso, ecc.).

**Art. 12**  
**Contingente massimo di Guardie Zoofile Volontarie**

Il contingente massimo di Guardie Zoofile Volontarie ammesso, a livello regionale, è di numero cinquanta unità per ciascuna delle province di Latina, Rieti e Viterbo, numero ottanta per la provincia di Frosinone e numero centocinquanta per la provincia di Roma.


Oltre tale numero, non potranno essere nominate altre Guardie Zoofile Volontarie se non in sostituzione di quelle la cui nomina sia stata revocata, fatte salve motivate richieste aggiuntive da parte delle Aziende USL.

Per le nuove nomine si terrà presente, per quanto possibile, un sostanziale equilibrio tra le proposte formulate dalle varie Associazioni.

A parità di condizioni, sarà preso in considerazione il protocollo di arrivo delle richieste.



**CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE**  
(Legge regionale 34/1997)



**I - Organizzazione proponente:**

Associazione singola/associate:

.....

AUSL .....

In convenzione .....

Indirizzo .....

Telefono ..... / fax ..... / E-mail .....

Responsabile .....

Coordinatore .....

**II - Sede del Corso:**

.....

.....

**III - Descrizione del corso**

**A - Obiettivi:**

- 1 - conseguimento di una formazione adeguata su materie inerenti il rapporto uomo-animale-ambiente;
- 2 - acquisizione delle conoscenze di base giuridico-amministrative sul ruolo e sui compiti della guardia zoofila;
- 3 - acquisizione delle conoscenze delle normative comunitarie, nazionali, regionali, regolamenti locali e aspetti igienico-sanitari relative alla presenza di animali in città: randagismo canino e colonie feline;
- 4 - acquisizione di conoscenze della fauna selvatica in ambiente urbano, extraurbano e rurale;



- 5 - cenni di ecologia ed etologia riguardo specie domestiche e selvatiche;
- 6 - conseguimento di manualità pratiche inerenti gli animali tramite tirocinio presso una struttura veterinaria in cui presta l'ordinaria vigilanza il Servizio Sanitario Nazionale;
- 7 - acquisizione delle conoscenze della normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro (D.lgs. 626/1994 - prevenzione dei rischi da aggressioni e comportamenti lesivi nelle attività a contatto con gli animali).

### **B - Struttura del Corso**

- 1 - Il Corso deve avere una durata minima di 160 ore così suddivise: 120 ore di teoria e 40 di tirocinio pratico.  
L'attività didattica comprende spazi di confronto (dibattito con il docente, lavori di gruppo, ecc.); sono ammesse assenze non superiori a 20 ore;
- 2 - a conclusione del corso formativo è previsto un esame sugli argomenti trattati; l'esame verterà anche su una tesina predisposta da ciascun candidato ammesso agli esami;
- 3 - ai partecipanti che supereranno l'esame verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.

### **C - Argomenti del corso**

- ⊕ Evoluzione storica del rapporto uomo-animale
- ⊕ Distribuzione geografica e biologia degli animali in ambiente urbano, extraurbano e zone rurali
- ⊕ Randagismo canino e colonie feline
- ⊕ Elementi di etologia degli animali da compagnia
- ⊕ Le principali zoonosi: individuazione e valutazione dei rischi per l'uomo
- ⊕ Elementi di normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di randagismo e tutela del benessere animale
- ⊕ Regolamento di Polizia Veterinaria: concetti base

SECRETARIA

SECRETARIA

- ⊕ Ruolo delle istituzioni comunali e dei Servizi Veterinari in materia di randagismo e tutela del benessere animale
- ⊕ Funzioni e compiti delle guardie zoofile; ruolo di pubblico ufficiale; comportamento, redazione di verbali
- ⊕ Infrazioni e illeciti – Procedura sanzionatoria: amministrativa e penale
- ⊕ Definizione della norma penale, caratteri e principi informatori, nozioni di reato e sue distinzioni, circostanze escludenti e aggravanti la pena, concorso di reato, nozioni di tentativo di reato, concorso di legittima difesa
- ⊕ Educazione ad un corretto approccio con l'animale
- ⊕ Prevenzione del rischio sul lavoro e legislazione riguardo il personale che ha contatto con gli animali (contenimento, cattura, rapporto con animale libero) (D.lgs. 626/1994)
- ⊕ Animali in città: legislazione e norme comportamentali. Esposti e controversie: atteggiamento corretto del pubblico ufficiale / Presentazione di ampia casistica
- ⊕ Collaborazione sul territorio tra Servizio Veterinario e altre istituzioni statali

#### **D – Tirocinio pratico**

I candidati dovranno partecipare per un minimo di 40 ore ad un tirocinio da praticare presso una struttura veterinaria e/o canile coordinato e diretto da un medico-veterinario del Servizio Sanitario Nazionale.

A seguito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione di frequenza.

